CAMERA DEI DEPUTATI N. **2816**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHETTI, MOLINARI, GUSMEROLI, ZOFFILI

Introduzione dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in materia di individuazione di articolazioni territoriali funzionali nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

Presentata il 24 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha profondamente innovato il sistema delle Zone economiche speciali (ZES), superando il precedente modello frammentato, e ha disposto l'istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata « ZES unica », caratterizzata da un modello organizzativo centralizzato, procedure semplificate e misure agevolative uniformi.

La presente proposta di legge si inserisce in tale quadro normativo, senza modificarne l'impianto, con l'obiettivo di chiarire che nell'ambito della ZES unica possono essere individuate articolazioni territoriali funzionali riferite a distretti produttivi ad alta specializzazione manifatturiera, anche ubicati nelle regioni del centro-nord Italia, su proposta delle regioni interessate.

L'intervento normativo risponde all'esigenza di valorizzare i sistemi produttivi territoriali che rappresentano un elemento strutturale dell'economia nazionale e del *made in Italy*, caratterizzati da elevate competenze industriali, capacità di innovazione e una filiera fortemente integrata, ma attualmente esposti a crescenti pressioni competitive e al rischio di delocalizzazione. La presente proposta di legge, quindi, è volta a consentire un'applicazione più flessibile degli strumenti già previsti dalla normativa vigente, nel

rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

A tale riguardo, si rileva che la recente estensione della ZES unica ad alcuni territori del centro Italia, in particolare all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, disposta dalla legge 18 novembre 2025, n. 171, ha sicuramente introdotto nuove opportunità per le imprese e per i lavoratori di tali aree che possono beneficiare di misure di semplificazione amministrativa e strumenti di incentivazione agli investimenti, tra cui il credito d'imposta per i nuovi insediamenti produttivi.

L'ampliamento della ZES unica a nuovi territori consente infatti alle imprese ivi situate di cumulare più strumenti di sostegno, rafforzando significativamente la capacità di attrazione degli investimenti.

Tuttavia, questo sviluppo potrebbe generare, se non lo crea già, uno squilibrio tra territori che presentano condizioni economiche e produttive analoghe, ma che, in assenza della loro inclusione nella ZES unica, non possono beneficiare delle medesime opportunità, determinando un'evidente situazione di iniquità economico-territoriale.

Un caso emblematico riguarda i territori caratterizzati da distretti produttivi storici, come il distretto della calzatura e della meccano-calzatura situati nella regione Lombardia, nei quali sono presenti poli produttivi rilevanti nei comuni di Vigevano e Parabiago che per decenni hanno rappresentato un'eccellenza del *made in Italy* a livello internazionale. Oggi tali realtà produttive affrontano una fase di trasformazione profonda legata ai cambiamenti dei mercati e delle filiere, pur conservando competenze tecniche, infrastrutture produttive e servizi avanzati che potrebbero costituire una solida base per nuovi investimenti e processi di innovazione industriale.

Un comparto produttivo analogo è storicamente presente anche nella regione Marche, dove il distretto calzaturiero rappresenta una delle principali realtà manifatturiere regionali e che, grazie all'inclusione della regione nella ZES, beneficia di strumenti aggiuntivi di sostegno agli investimenti. Va tenuto conto, certamente, che alcune aree situate nella regione Lombardia risultano già riconosciute dalla normativa europea come territori economicamente svantaggiati e sono pertanto inserite nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nonostante ciò, tali territori non possono accedere alle agevolazioni connesse alla ZES unica, a differenza di quanto avviene per aree aventi caratteristiche produttive simili e situate in altre regioni, come appunto nella regione Marche.

Questa differenza di trattamento rischia quindi di penalizzare territori che condividono analoghe specializzazioni produttive e fragilità economiche, generando effetti distorsivi nella competizione economica tra le diverse aree del Paese e accentuando condizioni di iniquità territoriale nell'accesso agli strumenti di sostegno allo sviluppo.

Alla luce di queste considerazioni, emerge l'esigenza di garantire maggiore coerenza e omogeneità nella definizione delle politiche di sostegno agli investimenti, evitando disparità di trattamento tra territori che condividono analoghe condizioni economiche e strutturali.

Occorre pertanto tutelare questi distretti produttivi, come quello richiamato nell'area territoriale della città di Parabiago che vanta una tradizione storica nell'industria calzaturiera e oggi rappresenta un importante distretto produttivo, comprendendo l'intera filiera della scarpa dalla produzione di calzature alle tecnologie e alla componentistica nonché agli accessori. Oltre al comune di Parabiago, noto come la « città della calzatura », si possono citare altri esempi di eccellenze del *made in Italy* nella regione Lombardia, come il menzionato distretto industriale di Vigevano, appartenente al comparto del cosiddetto « Sistema moda » nato anch'esso per la specializzazione nella produzione di calzature.

Purtroppo, però, questi settori stanno affrontano trasformazioni profonde e devono essere sostenuti, garantendo loro l'accesso a pari strumenti di sostegno. La presente proposta di legge ha la finalità di

garantire maggiore coerenza e omogeneità nella definizione delle politiche di sostegno per favorire gli investimenti e il lavoro anche e soprattutto per queste storiche e importanti realtà economiche locali.

L'individuazione delle articolazioni territoriali funzionali, prevista dalla presente proposta di legge, resta demandata alla disciplina attuativa e opera nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, delle procedure e dei regimi agevolativi già previsti per la ZES unica.

Dall'attuazione della presente proposta di legge, che reca norme di carattere ordinamentale e ricognitivo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 9-*bis *del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in materia di individuazione di articolazioni territoriali nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. – *(Articolazioni territoriali funzionali della ZES unica) – 1.* Al fine della valorizzazione dei sistemi produttivi territoriali, nell'ambito della ZES unica possono essere individuate, quali articolazioni territoriali funzionali, specifiche aree caratterizzate dalla presenza di distretti produttivi ad alta specializzazione manifatturiera, anche ubicate nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Le articolazioni territoriali funzionali di cui al comma 1:

a) sono individuate su proposta della regione interessata, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

b) operano nell'ambito della ZES unica;

c) sono assoggettate alle procedure semplificate, agli strumenti e ai regimi agevolativi vigenti in materia di ZES unica ai sensi del presente decreto ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.